

N° SENT
N° RGAC
N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 40369 Ruolo Generale dell'anno 2011 e trattenuta in decisione all'udienza del 21 ottobre 2014, vertente

TRA

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI (A.I.A.S.) ONLUS, in persona del presidente nazionale pro tempore Lo Trovato Francesco, e ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA AGLI SPASTICI (A.I.A.S.) ONLUS – SEZIONE DI PISTOIA, in persona del Commissario nazionale e legale rappresentante pro tempore Bagnale Giulio Francesco, elettivamente domiciliate a Roma, via della Conciliazione n° 44, presso lo studio dell'avv.to Michel Martone, che le rappresenta e difende, anche disgiuntamente dagli avv.ti Cristina Nicolai, Filippo Donati e Pierpaolo Ciccarelli, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione,

ATTRICI

E

A.P.R. – ASSOCIAZIONE PISTOIESE PER LA RIABILITAZIONE ONLUS (già AIAS Sezione di Pistoia), in persona del legale rappresentante pro tempore Bardelli Egidio Luigi, elettivamente domiciliata a Roma, via Silvio Pellico n° 24, presso lo studio dell'avv.to Cesare Romano Carello, rappresentata e difesa dall'avv.to Vittorio Bologni del Foro di Prato in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,



E

FANUCCI Luca e GORI Marco, elettivamente domiciliati a Roma, via Silvio Pellico n° 24, presso lo studio dell'avv.to Cesare Romano Carello, rappresentati e difesi dall'avv.to Nicola Ciardi del Foro di Prato, in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,

CONVENUTI

E

BARDELLI Egidio Luigi, in proprio,

CONVENUTO CONTUMACE

E

LENZI Giovanna Maria e CORRETTI Anna Maria, elettivamente domiciliate a Roma, via della Conciliazione n° 44, presso lo studio dell'avv.to Gianluca Lucchetti, che le rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to Silvia Bartolozzi del Foro di Firenze, in forza di procura speciale a margine dell'atto di intervento,

INTERVENUTE

E

PUBBLICO MINISTERO,

CHIAMATO

OGGETTO: impugnazione di delibere di associazione non riconosciuta.

CONCLUSIONI:

per parte attrice (memoria ex art. 183/6 n° 1, c.p.c.): “ gli attori insistono perché siano respinte le eccezioni preliminari di rito e di merito formulate dai convenuti e per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel proprio atto di citazione (‘Voglia il Tribunale adito, in accoglimento dei motivi di impugnazione sopra esposti, dichiarare giuridicamente inesistenti, nulle e comunque annullare e revocare e/o dichiarare illegittime e prive di effetti le delibere assunte in data 26 marzo 2011 e in data 16 aprile 2011 dai sedicenti soci della associazione AIAS Pistoia Onlus. ... Con vittoria di spese, diritti ed onorari’) ...”;

per la convenuta ARP (comparsa di risposta): “Si chiede in via preliminare la declaratoria dell'incompetenza del Tribunale di Roma, risultando competente il



Tribunale di Pistoia, e comunque nel merito la reiezione della domanda attorea. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;

per i convenuti Fanucci e Gori (comparsa di risposta): “Voglia il Tribunale adito in via pregiudiziale di rito: previo accertamento della propria incompetenza territoriale, per essere la presente controversia devoluta alla cognizione del foro di Pistoia, dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito a decidere della presente causa; in via preliminare di merito: 1) dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori Francesco Lo Trovato e Giulio Francesco Bagnale e, per l’effetto, rigettare le domande; 2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti Luca Fanucci e Marco Gori e, per l’effetto, rigettare le domande di parte attrice; nel merito: comunque rigettare le domande di parte attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”;

per le intervenute (atto di intervento): “Voglia il Tribunale adito per le ragioni esposte nell’atto di citazione di cui in premessa e qui da intendersi come integralmente richiamate e trascritte, dichiarare giuridicamente inesistenti, nulle e comunque annullare e revocare e/o dichiarare illegittime e prive di effetti le delibere assunte in data 26/3/11 e in data 16/4/11 dai sedicenti soci della Associazione AIAS Pistoia Onlus. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, contenente espressa impugnativa ex art. 23 c.c., Lo Trovato Francesco, in qualità di presidente dell’A.I.A.S. – Associazione Italiana Assistenza Spastici Onlus, e Bagnale Giulio Francesco, in qualità di Commissario nazionale e legale rappresentante della A.I.A.S. Sezione di Pistoia Onlus, richiamate le vicende che avevano interessato la predetta Sezione di Pistoia, sottoposta a commissariamento, impugnavano, ex art. 23 c.c., le delibere adottate dai soci della AIAS Sezione di Pistoia Onlus in occasione delle assemblee del 26 marzo 2011 e del 16 aprile 2011, in quanto contrarie allo Statuto e chiedevano, in via d’urgenza, di sospenderne l’efficacia esecutiva. Tanto premesso, gli attori nella qualifica concludevano come in epigrafe riportato.

Si costituiva in giudizio la convenuta Associazione Pistoiese per la Riabilitazione (A.P.R.) Onlus (già AIAS Pistoia), in persona del legale rappresentante Bardelli Egidio Luigi, la quale, eccepita l’incompetenza territoriale del tribunale adito



ed il difetto di legittimazione attiva degli attori nella qualifica, concludeva per il rigetto della domanda.

Si costituivano in proprio i convenuti Fanucci Luca e Gori Marco, i quali concludevano come in epigrafe riportato.

Nessuno si costituiva in giudizio per Bardelli Egidio Luigi, in proprio, mentre vi era formale rinuncia agli atti del giudizio nei confronti del convenuto Gori Luca.

Non interveniva il Pubblico Ministero, individuato in citazione come “... Pubblico Ministero, presso la Procura Generale della Repubblica del Tribunale di Roma”.

Nel corso del giudizio intervenivano Lenzi Giovanna Maria e Corretti Anna Maria, le quali, premesso di essere socie dell’AIAS Sezione di Pistoia, concludevano come in epigrafe riportato, aderendo alle domande di parte attrice.

Con ordinanza collegiale del 20/12/11-9/1/12, in riforma del provvedimento monocratico del 30/7/11, era sospesa l’esecuzione delle delibere impugnate del 26/3/11 e del 16/4/11.

La causa era istruita documentalmente, essendo stata ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, ed era trattenuta in decisione all’udienza del 21/10/13 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20 gg): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 9/1/14.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La competenza a decidere è del Tribunale in composizione monocratica, in quanto oggetto del giudizio è l’impugnazione, ex art. 23 c.c., di due delibere assembleari della AIAS Sezione di Pistoia Onlus (attualmente Associazione Pistoiese per la Riabilitazione – A.P.R. Onlus), la quale pacificamente è un’associazione non riconosciuta, come lo è la A.P.R.: si tratta di circostanze pacifiche fra tutte le parti.

Alle associazioni non riconosciute si applicano, nei limiti della compatibilità con la loro particolare struttura ed organizzazione, le disposizioni del codice civile in materia di associazioni riconosciute ed in particolare deve escludersi il potere d’impugnativa ex art. 23 c.c. del pubblico ministero e correlativamente la sua qualità di parte necessaria nelle controversie da altri instaurate per l’annullamento di deliberazioni adottate da organi di associazioni non riconosciute; infatti pacificamente dette



associazioni sono svincolate dal controllo dell'autorità amministrativa (cfr., in materia di sindacati, Cass. 2983/90).

Naturale conseguenza di questa ricostruzione è l'esclusione dell'applicabilità degli artt. 50 bis n° 1, 69 e 70, 1° comma, n° 1, c.p.c., con conseguente decisione della causa da parte del tribunale in composizione monocratica.

L'evocazione in giudizio del PM, addirittura della Procura Generale -se richiesto, è sufficiente il PM presso il Tribunale-, non era pertanto necessaria.

L'eccezione di difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, già condivisibilmente ritenuta non fondata dal Collegio in sede di reclamo, è infondata alla luce delle osservazioni che seguono: l'esame della predetta questione pregiudiziale deve procedere di pari passo con quello della questione sulla legittimazione attiva.

A questo punto è necessario aprire una parentesi.

L'art. 23 c.c., espressamente richiamato nell'epigrafe dell'atto di citazione, prevede che "(1)e deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero" (1° comma) e lo stesso -come detto- è applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alle associazioni non riconosciute, con esclusione della partecipazione al giudizio e dell'impugnazione da parte del PM; inoltre detto articolo deve ritenersi applicabile non solo alle deliberazioni dell'assemblea dell'associazione, ma anche a quelle di tutti gli organi (non solo collegiali, ma anche monocratici) dell'ente che incidono nella materia dei diritti soggettivi degli associati e questo al fine di evitare che l'associato, che lamenti una lesione ai propri diritti soggettivi, rimanga privo di tutela per il solo fatto che l'atto, che si assume lesivo, promani da un organo dell'ente diverso dall'assemblea (arg. ex Cass. 10188/11: "*Le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 cod. civ. costituisce un principio generale dell'ordinamento*").

In punto di rito deve poi ricordarsi che i vizi della deliberazione dell'assemblea o di altro organo dell'ente, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità,



possono essere fatti valere con la procedura di impugnazione di cui al citato art. 23 c.c., senza necessità di operare, a questo specifico riguardo, alcuna differenziazione processuale in relazione all'inquadramento dello specifico vizio della deliberazione.

Invero, premesso che per giurisprudenza costante, in materia di invalidità delle deliberazioni assunte da un organo dell'associazione, si applicano, nei limiti della compatibilità, quelle disposizioni codicistiche, dettate in materia di società di capitali, che disciplinano i singoli vizi che afferiscono alle deliberazioni dell'assemblea, va rilevato che l'art. 23 c.c. si limita a delineare esclusivamente la procedura che l'interessato deve seguire al fine di impugnare la delibera che egli ritiene viziata: tale procedura -come parallelamente avviene in materia di impugnazione delle deliberazioni, siano esse nulle o annullabili, assunte dalle assemblee di società di capitali (art. 2378 c.c.)- ben si attaglia sia alle ipotesi di nullità della deliberazione che a quelle di annullabilità (cfr. Cass. 1498/78 proprio sull'applicabilità dell'art. 23 c.c. con riferimento ad entrambe le fattispecie di invalidità).

E' ben vero -si potrebbe obiettare- che in base a Cass. 1408/93 *“le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 c.c.) -applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute- non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato”*, ma deve ritenersi che l'ipotesi di invalidità oggetto della richiamata pronuncia fosse, in realtà, una fattispecie che la giurisprudenza dell'epoca interpretava come ipotesi di inesistenza della deliberazione assunta, con la conseguenza che appariva del tutto plausibile -in ragione della sussistenza di vizi tanto gravi e radicali da privare l'atto dei requisiti essenziali per la riconducibilità del medesimo allo schema della deliberazione adottata dall'organo- l'esclusione della procedura di cui all'art. 23 c.c. per l'eliminazione di un atto già in radice non esistente sotto il profilo giuridico.

Come è noto, la riforma del diritto societario intervenuta nel 2004 (e l'evoluzione giurisprudenziale intervenuta sul punto) ha -da una parte- manifestato l'intenzione di eliminare la categoria, di creazione giurisprudenziale, dell'inesistenza



dell'atto, codificando le ipotesi in passato ad essa riconducibili come cause di nullità, e ha -dall'altra- evidenziato il carattere tassativo dei vizi sanzionati con la nullità stessa, categoria ridotta ad ipotesi eccezionali, con tutti gli effetti conseguenti in tema di interpretazione ed applicazione; quindi nell'ambito del mutato quadro normativo di riferimento anche la deliberazione nulla costituisce un atto giuridico, comunque esistente, che andrà eventualmente rimosso (senza limiti temporali) dall'Autorità giurisdizionale sulla base di una istanza promossa, per le associazioni, dall'interessato ai sensi dell'art. 23 c.c..

In conclusione la procedura di cui all'art. 23 c.c. è applicabile anche alle ipotesi di deliberazioni in ipotesi nulle, per cui, in relazione a questo profilo prettamente procedurale, non appare necessario procedere alla verifica della qualificazione (in termini di annullabilità ovvero di nullità) del vizio che, in ipotesi, infici il provvedimento impugnato.

Alla luce del dato normativo e dell'oggetto della domanda attrice -impugnazione di due delibere dell'assemblea dell'AIAS Sezione di Pistoia, con le quali (in particolare con la seconda) erano state adottate modifiche allo Statuto e deciso il mutamento della denominazione dell'associazione in A.P.R. Associazione Pistoiese per la Riabilitazione-, è fuor di dubbio che pienamente legittimate all'impugnazione sono le intervenute Lenzi e Corretti, in qualità di socie dell'AIAS Sezione di Pistoia (poi appunto denominata A.P.R., per effetto della seconda delle deliberazioni impugnate).

Sicuramente detta legittimazione va riconosciuta a Bagnale Giulio, organo della AIAS Sezione di Pistoia a seguito del commissariamento di detta Sezione disposto in data 23/4/10 dalla Giunta Esecutiva dell'AIAS Nazionale (cfr. doc. 4 di parte attrice), con successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale con provvedimento del 23/6/10 (cfr. doc. 5 di parte attrice); nel corso del giudizio, come è processualmente emerso anche dal contenuto dell'ordinanza collegiale del 20/12/11-9/1/12 in sede di reclamo e dalla richiamata sentenza n° 25472/13 del 3-18/12/13 di questo Tribunale, emessa all'esito del giudizio di impugnazione del provvedimento di commissariamento (cfr. provvedimenti in atti), è stato nominato presidente dell'AIAS Sezione di Pistoia Principato Ludovico, ma questo non incide sulla originaria legittimazione attiva del Bagnale nella qualifica, in quanto appunto organo dell'AIAS Sezione di Pistoia.



Per quanto riguarda la legittimazione attiva dell'AIAS Nazionale, profilo cui è strettamente collegato quello sulla competenza territoriale del Tribunale adito alla luce dell'art. 35 St AIAS Nazionale, valgono le seguenti osservazioni.

Al riguardo, facendo proprie le argomentazioni del Collegio in sede di reclamo, va ribadita la piena legittimazione attiva degli organi della AIAS Nazionale e quindi la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

Orbene, premesso che non appaiono più sussistere dubbi sulla piena legittimità del provvedimento di commissariamento dell'AIAS Sezione di Pistoia (cfr. citata sentenza) e conseguentemente sulla perdita dei poteri gestori e di rappresentanza da parte degli organi della predetta sezione -sulla questione poi si tornerà a proposito del merito-, ritiene il Giudice che risulta processualmente emerso l'assoggettamento della AIAS Sezione di Pistoia alle disposizioni statutarie dell'AIAS Nazionale ed ai poteri di controllo attribuiti agli organi dell'AIAS Nazionale (art. 21, 9° comma, ed art. 23 St nazionale).

A tal proposito non va dimenticato che l'espressa indicazione, contenuta nello statuto dell'AIAS Sezione di Pistoia, sul fatto che l'associazione in parola "costituisce Sezione della Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) con sede in Roma" (art. 1.2 St AIAS Pistoia: doc. 2 di parte attrice) e i numerosi richiami e rinvii alle norme statutarie dell'AIAS nazionale fanno ritenere, pur non potendosi dubitare dell'autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale della AIAS Sezione di Pistoia, al pari delle altre Sezioni locali, che gli associati di quest'ultima abbiano accettato il complesso di norme statutarie dell'AIAS Nazionale, che regola appunto i rapporti fra l'Associazione Nazionale e le varie Sezioni sparse sul territorio, ivi compresi i poteri di controllo, di indirizzo e quelli repressivi, statutariamente attribuiti appunto agli organi dell'AIAS Nazionale.

Dunque si può affermare che a livello territoriale l'A.I.A.S. si articola in Sezioni locali, che, pur godendo di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale nei rapporti fra di loro e con i terzi (art. 3 St nazionale), sono mere articolazioni territoriali dell'AIAS Nazionale, con la conseguenza che lo Statuto delle singole Sezioni locali deve conformarsi a quello nazionale; l'autonomia riconosciuta alle singole sezioni territoriali consente il decentramento delle funzioni, allo scopo di rendere più agevole l'attività sul territorio e più diretto il contatto con le realtà e le esigenze locali, ma tutte



le associazioni locali, se decidono di aderire, divengono articolazioni di un unico ente nazionale, appunto l'AIAS Nazionale, accettandone i principi fondanti e riconoscendo i poteri dei suoi organi statutari.

Sul punto è pienamente condiviso quanto affermato dal Collegio in sede di reclamo in ordine al fatto che gli associati dell'AIAS Sezione di Pistoia “ ... *non possano unilateralmente sottrarre la propria associazione a tali poteri, indipendentemente dai motivi che giustificerebbero tale decisione, salva la possibilità di costituire una nuova associazione, avente soggettività giuridica diversa dalla AIAS Sezione di Pistoia, del tutto svincolata dalla AIAS Nazionale -circostanza che, nella fattispecie in esame, deve essere esclusa secondo quanto affermato dagli stessi resistenti, che hanno espressamente sostenuto la continuità dell'associazione di cui fanno parte, anche a seguito delle modifiche della denominazione e dello statuto adottate con le delibere qui impugnate -;*” (cfr. citata ordinanza collegiale, in sede di reclamo).

Del resto lo Statuto dell'AIAS Nazionale, nel definire e disciplinare i rapporti fra l'Associazione nazionale e le Sezioni locali, esclude la possibilità che una sezione possa recedere dall'Associazione Nazionale (art. 8, 8° comma, St. Nazionale), così come non appare illegittima la previsione di poteri di controllo ed anche sanzionatori da parte degli organi statutari centrali (Consiglio Nazionale e Giunta Esecutiva) nei confronti delle varie articolazioni periferiche, distribuite sul territorio (art. 21, 9° comma, e art. 23 St. Nazionale).

La natura di Sezione dell'AIAS Nazionale, in capo all'AIAS Sezione di Pistoia, risulta in maniera non equivoca dal contenuto del verbale dell'assemblea straordinaria del giugno 2007, verbale redatto dal notaio Zogheri di Pistoia (cfr. doc. 2 di parte attrice): in tale occasione era stato adottato lo Statuto dell'AIAS Sezione di Pistoia, in vigore al momento delle modifiche oggetto di impugnazione, in cui evidenti e numerosi erano i rinvii allo Statuto dell'AIAS Nazionale ed al relativo ordinamento (cfr. citato doc. 2 di parte attrice: Statuto dell'AIAS Pistoia: artt. 1.2, 2.3 lett. n), 3, 6.2, 7.1, 10.1).

A confutazione delle superiori osservazioni non vale quanto allegato dai convenuti sul fatto che si era in presenza di distinti centri di imputazione di posizione giuridiche attive e passive, atteso che l'AIAS Nazionale è associazione riconosciuta,



mentre l'AIAS Sezione Pistoia (ora Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus) è una associazione non riconosciuta e che i due enti sono dotati di distinti codici fiscali.

Invero non nega il Giudice che le associazioni locali abbiano una propria autonomia deliberativa, patrimoniale, contabile, contrattuale e fiscale (art. 9, 11° e 14° comma, St Nazionale) e che abbiano propri organi statutari (art. 9, 2° comma, St Nazionale), ma si vuole solo ribadire, con il conforto della decisione collegiale in sede di reclamo, che le associazioni locali, una volta che i soci abbiano deciso di aderire all'AIAS Nazionale, ne costituiscono l'articolazione sul territorio e devono conformare il loro statuto a quello nazionale, accettando la prevalenza dell'associazione nazionale e la sottoposizione ai poteri di indirizzo e di controllo nonché ai poteri sanzionatori della stessa.

Analogamente non pare sostenibile che, evidenziata la distinzione soggettiva fra l'AIAS Sezione di Pistoia e l'AIAS Nazionale, l'unico collegamento sarebbe stato costituito -a detta dei convenuti- solo dall'uso dell'acronimo AIAS, senza che peraltro vi fosse stata alcuna formale accettazione della sottomissione all'AIAS Nazionale e quindi agli organi dell'associazione nazionale, come previsto dall'art. 8, 5° comma, St. Nazionale.

Al riguardo i riferimenti, contenuti nello Statuto dell'AIAS Sezione di Pistoia, allo Statuto dell'AIAS Nazionale consentono di ribadire che vi era stata l'accettazione di questa sottoposizione. Al riguardo non va dimenticato (art. 8, 2° comma, St. Nazionale) che “il Consiglio Nazionale ratifica la costituzione” delle Sezioni -non è contestato che ciò sia avvenuto anche nel caso che qui ci occupa- e (art. 8, 3° comma, St. Nazionale) che “le Sezioni sono disciplinate dal presente Statuto e da un proprio Statuto e/o Regolamento conforme a quello tipo, approvato dall'Assemblea dei Soci e dal Comitato Regionale, se costituito, e ratificato dal Consiglio Nazionale”; quindi lo Statuto delle Sezioni doveva conformarsi a quello adottato a livello nazionale, che espressamente disciplinava la vita ed il funzionamento delle Sezioni locali, al pari del loro Statuto particolare.

La convenuta A.P.R. ha altresì sostenuto che il riferimento, contenuto nello Statuto dell'AIAS Pistoia, all'essere una 'sezione' dell'AIAS Nazionale era una mera clausola di stile e che il considerarsi sezione era solo l'espressione di una generica adesione al patrimonio morale ed ideale, priva di effetti giuridici in assenza di una



esplicita subordinazione agli atti dell'Associazione nazionale (cfr. memoria autorizzata, depositata in data 23/1/12).

Peraltro, se le parole hanno un senso e se vi è stata la formale qualificazione come 'sezione', è evidente che gli associati all'AIAS Sezione di Pistoia, benché quest'ultima fosse dotata di autonomia nel senso su più volte indicato, avevano deciso in piena libertà di aderire all'AIAS Nazionale e di accettare il relativo Statuto, ivi comprese le disposizioni sui poteri di controllo, di indirizzo ed anche repressivi e sul divieto di recesso dall'AIAS Nazionale (art. 8, 8° comma, St AIAS nazionale); quindi non si tratta di una mera adesione al solo patrimonio morale ed ideale ed alla finalità di assistenza ai disabili, ma di una formale adesione all'insieme di regole, desumibili dallo Statuto dell'AIAS Nazionale, che espressamente disciplinava la vita delle singole Sezioni.

I convenuti Fanucci e Gori hanno prodotto (cfr. doc. 1) copia del verbale dell'assemblea straordinaria del 25/6/07, a rogito notaio Zogheri, con cui era stato approvato il nuovo Statuto della AIAS Pistoia; orbene dal testo risulta che il presidente dell'assemblea (Bardelli Egidio Luigi, presidente del Consiglio Direttivo) aveva sottolineato, quanto alle novità dello statuto, che "... viene variata la denominazione da quella attuale in A.I.A.S. Pistoia, che viene ribadito il fatto che l'associazione costituisce Sezione della Associazione Italiana Assistenza agli Spastici con sede in Roma, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), che vengono meglio formulate e specificate le finalità e gli scopi dell'associazione,"; quindi la scelta dei soci appare chiara ed univoca nel senso su delineato.

Le questioni sulla conformità o meno delle disposizioni statutarie alle disposizioni di legge in materia di Onlus operano su un livello diverso, estraneo all'oggetto del presente giudizio.

Alla luce delle argomentazioni su riportate e sussistendo una controversia con un'associazione locale AIAS che coinvolge organi nazionali, va pertanto affermata la legittimazione attiva anche dell'AIAS Nazionale e la competenza territoriale del Tribunale di Roma ex art. 35 St AIAS Nazionale, in base al quale è infatti previsto che "(i)n caso di controversie il foro competente è quello di Roma per questioni che coinvolgono gli Organi Nazionali ed in caso di violazione delle norme del presente



Statuto. Per controversie riguardanti Sezioni e/o il Comitato Regionale, il Foro competente è quello territoriale” (cfr. doc. 1 di parte attrice).

Ulteriore profilo da esaminare è quello della legittimazione passiva.

Sul punto, va ricordato che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa -pertanto- va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l’esame d’ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. 8699/09; Cass. 8175/12).

Tanto premesso, va ribadito che, alla luce dell’art. 23 c.c., l’associazione è l’unico soggetto passivamente legittimato rispetto all’azione di impugnazione di delibere dell’assemblea o di altro suo organo.

Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza formatasi in materia di impugnazione di deliberazioni assembleari di società di capitali, applicabile -come detto- anche alle associazioni nei limiti della compatibilità (cfr. Cass. 17060/12: *“L’art. 2377 cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 6 del 2003) non annovera tra i soggetti legittimati all’impugnazione di una delibera assembleare la società dalla quale tale deliberazione promana, attribuendo tale norma la legittimazione, oltre che ai soci assenti o dissenzienti, agli amministratori o ai sindaci della società stessa. La società è legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, proprio perché da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà.”*).

Se questo è vero, è allora altrettanto vero il difetto di legittimazione passiva in capo alle persone fisiche evocate in proprio.

In citazione, a pag. 1 e poi a pag. 72, parte attrice ha indicato, come convenuti, Bardelli Luigi Egidio “ ... in proprio e nella sua qualità di sedicente presidente e legale



rappresentante della sezione AIAS di Pistoia, con la nuova asserita denominazione di Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus”; Fanucci Luca “ nella sua qualità di sedicente socio della sezione AIAS di Pistoia oltre che di Presidente della riunione tenutasi il 26 marzo 2011 ...”; Gori Marco “ ... nella sua qualità di sedicente socio della sezione AIAS di Pistoia oltre che di Presidente della riunione tenutasi il 16 aprile 2011 ...” ed ha provveduto alla loro citazione negli stessi termini: non si è richiamato anche il convenuto Gori Luca, in quanto nei suoi confronti vi è stata formale rinuncia agli atti del giudizio

Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Fanucci Luca e di Gori Marco, così come quello di Bardelli Luigi Egidio in proprio, rimasto contumace; quindi l’unico soggetto legittimato passivamente è la A.R.P. - Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus (già AIAS Sezione di Pistoia), in persona del legale rappresentante pro tempore.

A questo punto, rimosse tutte le questione pregiudiziali, è possibile affrontare il merito della controversia che qui ci occupa.

Con la deliberazione del 26/3/11 era stato deciso, per quanto qui di interesse, di confermare la fiducia a tutti i membri del Consiglio direttivo eletto nell’assemblea dei soci del giugno 2009 e di ritenere illegittime e senza alcuna giustificazione le espulsioni comminate dall’AIAS nazionale nei confronti dei membri del Consiglio direttivo in carica nonché di convocare un’assemblea straordinaria per procedere a modifiche statutarie (cfr. doc. 21 di parte attrice), mentre con la successiva deliberazione del 16/4/11 si era inteso procedere alla modifica dello statuto approvato nel 2007, con modifica della denominazione della Sezione in Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus e con eliminazione dallo statuto di ogni riferimento alla Associazione AIAS (cfr. doc. 26 di parte attrice).

In pratica si era cercato -da un lato- di eliminare ogni rapporto con l’AIAS nazionale e -dall’altro- di mantenere in vita tutti i rapporti (contratti bancari, convenzioni con l’Asl, ecc.) in precedenza facenti capo alla AIAS Sezione di Pistoia.

Come già evidenziato dal Collegio in sede di reclamo, va al riguardo ribadito che i partecipanti all’assemblea del 16/4/11, anche a voler prescindere dalle contestazioni di parte attrice sulla legittimazione ad intervenire e a votare nell’assemblea a seguito dell’azzeramento della compagine sociale, non potevano -da



un lato- determinare unilateralmente di separare l'associazione da quella nazionale, non potendo ipotizzarsi il recesso delle sezioni locali, articolazioni territoriali dell'associazione nazionale, e -dall'altro- mantenere in vita, con altra titolarità, tutti i pregressi rapporti facenti capo alla sezione locale dell'AIAS.

In altri termini, mentre nulla escludeva che i partecipanti alla riunione del 16/4/11 potessero costituire una nuova associazione, avente soggettività giuridica diversa dall'AIAS Sezione di Pistoia e del tutto svincolata dall'AIAS Nazionale, non possono ipotizzarsi la continuità dell'associazione, come manifestato dai partecipanti all'assemblea del 16/4/11, e nel contempo il preteso scioglimento dall'AIAS Nazionale.

La processualmente emersa legittimità del provvedimento di nomina del commissario dell'AIAS Sezione di Pistoia e l'altrettanto pacificamente emersa conseguenziale perdita dei poteri statutari da parte dell'organo amministrativo della citata AIAS Sezione di Pistoia hanno comportato che alcun tipo di iniziativa poteva essere assunta dal Consiglio Direttivo della Sezione.

Inoltre va ricordato che con deliberazione del 20/10/10 (doc. 11 di parte attrice) la Giunta esecutiva dell'AIAS nazionale aveva provveduto, in forza dell'art. 6 St AIAS Nazionale (richiamato dall'art. 6.2 St AIAS di Pistoia), all'integrale azzeramento e rinnovo della compagine sociale dell'AIAS Sezione di Pistoia e quindi all'integrale riattivazione delle procedure di associazione; inoltre è documentalmente emerso, così come allegato dalla parte attrice, che si era proceduto alla espulsione dalla compagine sociale e/o alla sospensione dalla qualifica di associato dei componenti dell'organo amministrativo della Sezione AIAS di Pistoia.

Tutti i provvedimenti dell'AIAS Nazionale, con cui si è azzerata la compagine sociale e l'organo gestorio della Sezione AIAS di Pistoia, non risultano impugnati né tanto meno risultano provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva, anzi il giudizio, riassunto davanti al Tribunale di Roma a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Pistoia, sull'impugnazione del provvedimento di commissariamento si è concluso -come detto- con sentenza di cessazione della materia del contendere; quindi, come argomentato dal Collegio in sede di reclamo, “ *non può prescindere dall'operatività ed efficacia del commissariamento da cui discende la carenza di potere degli organi della AIAS Sezione di Pistoia che hanno adottato le delibere impugunate nel presente giudizio*”.



Dunque ha richiesto la convocazione di assemblea ex art. 20, 2° comma, c.c. ed ha partecipato alle assemblee del 26/3/11 e del 16/4/11 anche chi non era più associato ed anche chi era stato colpito da provvedimento di espulsione dall'associazione, mentre non vi è prova che vi abbiano partecipato, a seguito di formale e rituale convocazione, anche coloro che avevano confermato l'adesione a seguito dell'azzeramento della compagine sociale.

Inoltre, quanto alla deliberazione del 26/3/11, dalla lettura del verbale non emerge l'indicazione nominativa dei partecipanti (di persona o per delega), per cui non si ha certezza sull'effettivo raggiungimento dei quorum costitutivo e deliberativo (art. 13 St AIAS Pistoia) e sul rispetto della disposizione statutaria sulle deleghe (art. 14.3 St AIAS Pistoia); al riguardo l'indicazione numerica di 296 soci, contenuta come aggiunta in calce al verbale (cfr. doc. 21 di parte attrice), non è comunque sufficiente, se non si fornisce il nominativo dei soci ed riferimento al numero complessivo degli aventi diritto (cfr. Cass. 8370/00; Cass. 15950/07).

La delibera del 26/3/01 risulta illegittima anche nella parte in cui, nel confermare la fiducia a tutti i membri del Consiglio direttivo eletto nell'assemblea dei soci del giugno del 2009, è stato deciso di considerare illegittime e senza giustificazione le espulsioni comminate dall'AIAS Nazionale nei confronti dei membri del Consiglio direttivo della AIAS Sezione di Pistoia. Al riguardo non risulta per Statuto che rientri nella competenza dell'assemblea della Sezione di Pistoia sindacare i provvedimenti di espulsione adottati dagli organi nazionali; quindi, esaurita la procedura endoassociativa e non risultando impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria da parte degli interessati, devono ritenersi non più associati alcuni dei membri del Consiglio direttivo, colpiti dal provvedimento di espulsione, a prescindere da ciò che possa aver illegittimamente deliberato l'assemblea del 26/3/11.

In citazione parte attrice ha allegato che si era proceduto con deliberazione, non impugnata e pienamente valida ed efficace, dell'11/4/11 della Giunta Esecutiva dell'AIAS Nazionale ad annullare la deliberazione assembleare del 26/3/11 della Sezione di Pistoia (cfr. doc. 33 di parte attrice).

Peraltro la circostanza che già vi sia stato il suddetto annullamento endosocietario non ha fatto venir meno, vista la domanda e le conclusioni rassegnate,



l'interesse di parte attrice all'emissione di un provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera da parte del Tribunale.

La deliberazione del 26/3/11, con cui era stata prevista la convocazione di una successiva assemblea straordinaria per procedere alle modifiche statutarie, è pertanto invalida e va annullata.

Le superiori conclusioni comportano l'invalidità derivata della successiva deliberazione del 16/4/11.

In punto di rito si osserva che la convocazione di quest'ultima assemblea è stata disposta, in base a quanto stabilito nella precedente delibera del 26/3/11 della cui illegittimità si è detto e sul presupposto dell'inerzia del Commissario nazionale, dal Collegio dei Revisori ex art. 2406 c.c., mentre l'ordinamento, in materia di associazioni (anche non riconosciute), prevede espressamente la procedura ex art. 20, 2° comma, c.c..

Inoltre non risultano ricorrere ragioni di urgenza, che imponessero di convocare l'assemblea in deroga in termini di cui all'art. 12, 1° comma, St Sezione.

L'ordine del giorno, ammesso e non concesso che alla convocazione potesse provvedere il Collegio dei Revisori in applicazione analogica dell'art. 2406 c.c., stante anche la mancata prova dell'inerzia del Commissario, appare peraltro estremamente generico, non essendo stati indicati gli articoli dello Statuto della Sezione da modificare, così che non è stato consentito, ai soggetti legittimati a partecipare, di avere piena consapevolezza delle decisioni da assumere, viepiù se si considera che attraverso la deliberazione del 16/4/11 si è addirittura deciso di recedere dall'AIAS nazionale.

In relazione a quest'ultima deliberazione, oltre a richiamare quanto detto sulla partecipazione anche dei 'vecchi' soci ed anche di quelli espulsi -espressamente risulta il riferimento alla convocazione degli stessi soci già convocati per l'assemblea del 26/3/11- e sulla mancata indicazione nominativa dei partecipanti, così da potere verificare, attraverso il riscontro dell'identità e della legittimazione, il raggiungimento dei quorum costitutivo e deliberativo (art. 13 St della Sezione), va peraltro evidenziato che la convocazione dell'assemblea del 16/4/11 è stata prevista da una delibera (quella del 26/3/11) invalida ed è stata convocata senza l'osservanza delle disposizioni statutarie; non risulta neanche la partecipazione di notaio, benché dovessero essere assunte deliberazioni implicanti modifiche dello statuto: il verbale riporta timbri a secco



di un notaio, ma dal verbale non risulta la presenza e/o la redazione del verbale da parte di un notaio.

Dunque sussistono già plurimi vizi di carattere formale che determinano l'invalidità della delibera del 16/4/11 ed il suo annullamento.

Non meno rilevanti sono anche i profili di invalidità sostanziale della delibera in parola, alla luce delle osservazioni che seguono.

L'assemblea del 16/4/11 aveva deliberato di mutare la denominazione dell'associazione in 'Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus' e di cessare qualsiasi rapporto con l'AIAS Nazionale nonché, in via transitoria, di considerare soci della Sezione di Pistoia tutti quelli che erano regolarmente iscritti al giorno del commissariamento del 23/4/10 e di insediare di nuovo il precedente Consiglio Direttivo, dichiarando privo di qualsiasi rappresentanza formale e sostanziale il Commissario Nazionale; inoltre era stato dato mandato al Consiglio direttivo di provvedere alla intestazione di tutti i beni immobili e mobili registrati di proprietà della AIAS di Pistoia alla Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus.

Ritiene il Giudice, ricordato che le associazioni locali, pur se dotate di autonomia, patrimoniale, amministrativa, contrattuale e giuridica, sono articolazioni dell'associazione nazionale, che la delibera del 16/4/11 è illegittima, in quanto la stessa è in contrasto con l'art. 8 dello Statuto nazionale, cui la AIAS Sezione di Pistoia aveva prestato formale adesione; in base a tale articolo è previsto, oltre al fatto che le Sezioni erano disciplinate sia dallo Statuto Nazionale che da quello loro proprio, che "(l)e Sezioni non possono recedere dall'associazione. Le eventuali delibere adottate in contrasto sono nulle ed inefficaci di diritto" (8° comma); inoltre l'ultimo comma (il 9°) del citato articolo 8 prevede espressamente, ad ulteriore conferma dell'illegittimità della delibera del 16/4/11 quanto alla destinazione del patrimonio, che "(q)ualora l'Assemblea dei Soci e/o qualunque organismo statutario di una Sezione, oltre ai casi indicati al successivo art. 10, dovesse decidere autonomamente di recedere dall'Associazione, mantenendo o meno l'acronimo A.I.A.S. o sue assonanze letterali, il patrimonio della Sezione passa nella disponibilità provvisoria per la gestione temporanea da parte dell'A.I.A.S. Nazionale per la destinazione secondo le vigenti leggi e/o lo Statuto, con le modalità di cui all'art. 10" (doc. 1 di parte attrice).



Dunque anche con riferimento al merito appare evidente che la deliberazione del 16/4/11 è in palese contrasto con le norme statutarie, ivi comprese quelle dello Statuto Nazionale da applicare per effetto del rinvio operato dalle norme dello Statuto della Sezione di Pistoia (art. 7.1 St AIAS Pistoia) e per l'affermata natura di 'Sezione' dell'AIAS Nazionale; quindi la deliberazione in parola, finalizzata a porre in essere il recesso della AIAS Sezione di Pistoia dall'AIAS nazionale ed una particolare destinazione del patrimonio, è illegittima.

Del resto, anche ad ammettere l'esercizio della facoltà di cui all'art. 8, ultimo comma, St Nazionale, come sostenuto in sede assembleare dalla socia Scardigli -la proposta della predetta socia è stata allegata al verbale ed è poi stata approvata dall'assemblea-, è di tutta evidenza che, per effetto dello stesso art. 8, la delibera sarebbe nulla ed inefficace di diritto e che in ogni caso si determinerebbe lo scioglimento della sezione e la devoluzione del patrimonio nella disponibilità provvisoria per la gestione temporanea da parte dell'AIAS Nazionale (cfr. citato art. 8, 9° comma, St Nazionale); quindi la devoluzione dell'intero patrimonio della AIAS Sezione di Pistoia alla A.P.R. Onlus è di per sé illegittima.

In altri termini non si può ipotizzare di utilizzare solo alcune parti dello Statuto AIAS Nazionale, cioè solo quelle coerenti con l'auspicata separazione, e non ritenere efficace ed applicabile tutto l'insieme organico della disciplina statutaria nazionale, disciplinante anche le Sezioni locali (art. 8, 3° comma, St. Nazionale); inoltre l'espresso richiamo, contenuto nella proposta poi approvata, a specifiche norme dello Statuto AIAS nazionale sta a dimostrare che i partecipanti all'assemblea del 16/4/11 erano ben consci di dover far riferimento al predetto Statuto nazionale, che implicitamente ma inequivocabilmente ritenevano disciplinare la vita associativa anche della Sezione AIAS di Pistoia.

Il richiamo, inserito nella proposta assembleare, alla facoltà di recedere, previsto dal più volte richiamato art. 8, 9° comma, dello St Nazionale, e la delibera di approvazione di detta proposta costituiscono la prova provata che la Sezione era inserita nella struttura dell'AIAS Nazionale e che i partecipanti all'assemblea del 16/4/11 avevano inteso rompere detto vincolo con l'ASIAS Nazionale, disciplinato dallo Statuto Nazionale, che hanno per forza di cose dovuto richiamare a sostegno della loro delibera.



Analogamente non varrebbe neanche sostenere che manca una formale delibera di recesso, vietato dallo Statuto AIAS Nazionale, in quanto il risultato perseguito -e che si era ottenuto attraverso l'espressa eliminazione dallo statuto della Sezione di Pistoia di ogni riferimento all'AIAS Nazionale- è stato appunto quello di un sostanziale recesso.

Anche in questo caso il Consiglio Nazionale dell'AIAS Nazionale non ha ratificato le modifiche statutarie deliberate nell'assemblea del 16/4/11 e la Giunta Esecutiva del 6/5/11, in forza degli artt. 21, 9° comma, lett. a) e 23 St Nazionale, ha annullato dette deliberazioni, affette da vizi di forma e di merito ed in contrasto con lo Statuto nazionale (cfr. doc. 33 di parte attrice): anche questa deliberazione della Giunta Esecutiva non risulta impugnata.

Anche in questo caso, la circostanza che già vi sia stato detto annullamento endosocietario non ha fatto venir meno l'interesse di parte attrice all'emissione di un provvedimento giurisdizionale di annullamento da parte del Tribunale.

Le superiori osservazioni portano all'annullamento delle deliberazioni impuginate del 26/3/11 e del 16/4/11 per vizi di forma e di merito, attese le superiori osservazioni sui vizi di convocazione e di partecipazione, ricollegati alla carenza di potere e di legittimazione da parte di coloro che vi hanno partecipato, e sulla contrarietà delle predette delibere alle disposizioni dello Statuto dell'AIAS Pistoia e dell'AIAS nazionale, che regolano i rapporti fra detto Ente nazionale e le singole sezioni territoriali.

Le spese di lite, ivi comprese quelle del doppio grado cautelare, sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.

Si dà atto che, in difetto di norma transitoria, per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero Giustizia 20/7/12 n° 140, entrato in vigore 23/8/12, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24/1/12 n° 1, convertito con modificazioni dalla legge 24/3/12 n° 27; infatti, a norma dell'art. 41 del citato decreto ministeriale, le disposizioni ivi contenute devono essere applicate quando la liquidazione venga operata dal giudice in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto.

Nel caso che qui ci occupa, l'attività dei professionisti, pur se iniziata prima, si è esaurita dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ed oltre il periodo di ultrattività del vecchio sistema tabellare -l'udienza di p.c. si è tenuta il 21/10/13 e i termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. sono scaduti il 9/1/14- e pertanto deve essere applicato



integralmente il nuovo regime (Cass. SU 17405/12); infatti i nuovi parametri sono da *“applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”* (cfr. citata sentenza).

Per lo stesso motivo non è applicabile il DM 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri forensi, entrato infatti in vigore solo il 3/4/14, dopo il termine dell'attività professionale dei legali.

Si è proceduto alla somma degli importi prossimi al massimo (complessivamente 8.500,00 euro), come riportati nel settimo scaglione, tenuto conto della natura e del valore effettivo della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori: detto importo va riconosciuto sia alle parti attrici (8.500,00 euro) che alle intervenute (8.500,00 euro).

Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti Fanucci Luca, Gori Marco e Bardelli Egidio Luigi.

Le associazioni attrici, per la soccombenza in parte qua, vanno condannate in solido al pagamento, in favore dei soli convenuti costituiti Fanucci Luca e Gori Marco, delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Si è proceduto alla somma degli importi medi indicati nel settimo scaglione, tenuto conto della natura e del valore effettivo della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore, nonché della decisione in rito (4.500,00 euro).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti Fanucci Luca e Gori Marco nonché del convenuto contumace Bardelli Egidio Luigi;
- condanna in solido le associazioni attrici al pagamento, in favore dei soli convenuti costituiti Fanucci Luca e Gori Marco, delle spese di lite che liquida in complessivi 4.500,00 euro per compensi professionali, oltre Cp ed Iva come per legge;



- annulla le delibere adottate dall'assemblea dell'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) Sezione di Pistoia del 26/3/11 e del 16/4/11, di cui già era stata disposta la sospensione dell'esecutività in corso di causa;
- condanna la convenuta Associazione Pistoiese per la Riabilitazione Onlus al pagamento delle spese di lite, anche del doppio grado cautelare, che liquida, in favore delle associazioni attrici e delle intervenute Lenzi Giovanna Maria e Corretti Anna Maria, in 8.500,00 euro per compensi professionali, oltre Cp ed Iva come per legge, il tutto come meglio indicato in motivazione.

Così deciso a Roma, il 24/4/14

il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato

